

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1707)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3160)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 1961*

**Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonché le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.

Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza.